

ATTO DD 851/A1703B/2020**DEL 01/12/2020****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A1700A - AGRICOLTURA E CIBO****A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici**

OGGETTO: L.R. 63/1978, L.R. 1/2019. Spese per il servizio di intervento tecnico e recupero funzionale dell'assorbimento atomico AAnalyst 300 Perkin Elmer. Procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e comma 6 del D.Lgs 50/16 con utilizzo del Mepa. Determinazione a contrarre e di affidamento. CIG: Z3F2F566DF. Impegno di euro 2.277,74 sul capitolo di spesa 142574/2020.

Dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 4-439 del 29.10.2019 "Riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014 e s.m.i. e D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i.", ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle seguenti attività:

attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria;
vigilanza e controlli fitosanitari all'import ed export di vegetali e prodotti vegetali, sulla produzione vivaistica e sementiera e sulla circolazione di materiale vegetale;
coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari;
supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile;
controlli delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari; ricerche e sperimentazioni fitosanitarie, agronomiche e agrometeorologiche;
ricerca di residui di prodotti fitosanitari su prodotti agroalimentari; analisi chimiche agroambientali e di supporto;
agrometeorologia e mitigazione degli effetti del cambiamento climatico; gestione banca dati terreni;
rilascio autorizzazioni e certificazioni di competenza; controllo e vigilanza di settore.

Dato atto che la funzionalità dell' Assorbimento Atomico AAnalyst 300 Perkin Elmer n° serie 041N6103004, in uso presso il Laboratorio Agrochimico sede di Ceva del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, non è attualmente utilizzabile a causa di un guasto che non consente l' accensione della fiamma.

Ritenuto di ripristinare, al fine di evitare interruzioni nello svolgimento delle analisi pedologiche e su matrici

vegetali, la funzionalità dell' Assorbimento Atomico AAnalyst 300 Perkin Elmer n° serie 041N6103004, attraverso il recupero funzionale della strumentazione e la riparazione del guasto.

La perfetta funzionalità della strumentazione è indispensabile per:

- il corretto svolgimento delle analisi chimiche su matrici pedologiche e vegetali dirette ad ottemperare quanto previsto dalle misure 10.1.1 e 11 del P.S.R. 2014-2020, ai sensi del Regolamento UE 1305/2013.

Visto il D.L. 95/2012, l'art. 58 del D.lgs. 50/2016, la L. 296/2006, il D.L. 52/2012 e la L. 135/2012 che regolano le acquisizioni tramite CONSIP e il Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA).

Visto l'art. 32, punto 2 com. 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. secondo il quale, nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50 del 19.04.2016, così come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Visto l'art. 36 "Contratti sotto soglia" comma 6 secondo periodo e l'art. 58 "Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione" del D.Lgs 50 del 19.04.2016 es.m.i., ai sensi dei quali "le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica".

Verificato che Consip S.p.A. a tutt'oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa alla fornitura comparabile con l'oggetto del presente affidamento e che qualora la stessa Consip, nelle more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l'Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto.

Preso atto dei contenuti della circolare esplicativa n. prot. 6107/A10000 del 04/04/2017 avente ad oggetto: "Indicazioni operative sugli appalti sotto soglia".

Ritenuto pertanto opportuno avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con la predisposizione di una TD (trattativa diretta) per l'affidamento del servizio di intervento tecnico e recupero funzionale dell'assorbimento atomico AAnalyst 300 Perkin Elmer.

Dato atto che il servizio di intervento tecnico e recupero funzionale dell'assorbimento atomico AAnalyst 300 Perkin Elmer presenta una natura tecnica particolare e che pertanto è necessario avvalersi di un operatore economico qualificato, di elevata competenza e professionalità nella manutenzione e nella riparazione di apparecchiature analitiche, sostituendo le componenti guaste con dei ricambi originali.

Dato atto la casa madre produttrice dell'assorbimento atomico AAnalyst 300 Perkin Elmer non garantisce più interventi di recupero funzionale su tale genere di strumentazione in quanto considerato obsoleto dal punto di vista tecnologico e con le parti di ricambio fuori produzione.

Preso atto che:

- è stata avviata la procedura di acquisizione diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante trattativa diretta, con utilizzo del Mercato elettronico della PA;

- è stato individuato quale operatore economico la Società Thermo Fisher Scientific SpA, Strada Rivoltana – 20090 Rodano (MI) - P. IVA/C.F.: 07817950152 in base alla nota specialità del servizio di intervento tecnico e recupero funzionale dell' Assorbimento Atomico AAnalyst 300 Perkin Elmer n° serie 041N6103004, abilitato all'iniziativa "SERVIZI - Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature" in grado di intervenire sull' Assorbimento Atomico AAnalyst 300 Perkin Elmer n° serie 041N6103004 in uso presso il laboratorio Agrochimico di Ceva del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, sostituendo eventualmente i componenti usurati o guasti con ricambi compatibili;
- è stata indetta la T.D. (trattativa diretta) n. 1459351 con la quale è stato invitato l'operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA, Strada Rivoltana – 20090 Rodano (MI) - P. IVA/C.F.: 07817950152 - abilitato all'iniziativa "SERVIZI - Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature " a presentare l'offerta per il servizio di intervento tecnico e recupero funzionale dell'assorbimento atomico AAnalyst 300 Perkin Elmer, fissando la spesa presunta di euro 1.867,00 IVA esclusa, stabilita sulla base di una quotazione preliminare N. 21444802 rilasciata dalla società Thermo Fisher Scientific SpA a seguito del colloquio di valutazione della gravità dell'intervento stesso, allegando sul portale Mepa la seguente documentazione di gara:
 - a. Scheda intervento straordinaria AAnalyst ;
 - b. Proposta di offerta N. 21444802 e condizioni particolari di Servizio ;
 - c. Dichiarazione Tracciabilità Flussi Finanziari;
 - d. Patto di integrità appalti Regione Piemonte

Scaduti i termini per la trattativa diretta l'operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA ha presentato un'offerta pari ad euro 1.867,00 IVA esclusa per il servizio di intervento tecnico e recupero funzionale dell'assorbimento atomico AAnalyst 300 Perkin Elmer .

Dato atto che l'offerta economica presentata dalla società Thermo Fisher Scientific SpA:

- sotto il profilo tecnico, corrisponde alle effettive esigenze richieste dal Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici;
- sotto il profilo economico, il prezzo per la realizzazione del servizio è da ritenersi congruo rispetto alle spese sostenute nelle annualità precedenti per interventi analoghi comportanti l'assistenza tecnica ordinaria su tale strumentazione;

Dato atto che sono state rispettate le fasi delle procedure di affidamento, come previsto dall'art. 32 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Ritenuto opportuno di:

- approvare l'offerta economica di euro 1.867,00 IVA esclusa presentata dall'operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA, Strada Rivoltana – 20090 Rodano (MI) - P. IVA/C.F.: 07817950152 per il servizio di intervento tecnico e recupero funzionale dell'assorbimento atomico AAnalyst 300 Perkin Elmer al termine della trattativa diretta n. 1459351 con utilizzo del MEPA;
- aggiudicare, mediante ricorso alla procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i, alla Thermo Fisher Scientific SpA, Strada Rivoltana – 20090 Rodano (MI) - P. IVA/C.F.: 07817950152 il servizio di intervento tecnico e recupero funzionale dell'assorbimento atomico AAnalyst 300 Perkin Elmer per una spesa di euro 1.867,00 IVA esclusa;
- affidare, mediante la procedura di trattativa diretta n. 1459351 sul mercato elettronico della P.A., all'operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA, Strada Rivoltana – 20090 Rodano (MI) - P. IVA/C.F.: 07817950152 abilitato all'iniziativa "SERVIZI - Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature " il servizio di intervento tecnico e recupero funzionale dell'

assorbimento atomico AAnalyst 300 Perkin Elmer, per una spesa effettiva di euro 1.867,00 IVA esclusa;

- prendere atto che, come indicato nei dati relativi all'offerta riportati nel documento di stipula, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 95, comma 10 del D.lgs 50/2016, per l'esecuzione del presente affidamento, sono pari a euro 4,81(quattro//81) e sono compresi nell'offerta,
- procedere ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla stipula del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della società Thermo Fisher Scientific SpA per il servizio di intervento tecnico e recupero funzionale dell'assorbimento atomico AAnalyst 300 Perkin Elmer;
- allegare alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale il documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MePa e contenente i dati della T.D (trattativa diretta) n. 1459351 predisposta dalla stazione appaltante;
- individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, quale "Responsabile unico del Procedimento (R.U.P.)", la Dr.ssa Luisa Ricci, Responsabile del Settore fitosanitario e servizi tecnico – scientifici;
- stabilire che per il servizio di intervento tecnico e recupero funzionale dell'assorbimento atomico AAnalyst 300 Perkin Elmer, ai sensi dell'art. 31 com.4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto stabilito al punto 8.1 lett.b) delle linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti: "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), Dr.ssa Luisa Ricci, avendo le competenze tecniche, assume la funzione di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) avvalendosi anche del supporto tecnico del Funzionario Ing. Giovanna Boccacino in servizio c/o il Settore fitosanitario e servizi tecnico – scientifici;
- stabilire che il contratto per il servizio di intervento tecnico e recupero funzionale dell'assorbimento atomico AAnalyst 300 Perkin Elmer si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente sarà caricato a sistema ai sensi dell'art 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";

vista la Legge regionale 31 marzo 2020 n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)";

vista la Legge regionale 31 marzo 2020 n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

vista la DGR n 16 – 1198 del 03 aprile 2020 Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

vista la comunicazione prot. n. 7655/A17000 del 09 aprile 2020 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura e cibo autorizza, per l'esercizio finanziario in corso, il Dirigente del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici ad adottare provvedimenti di impegno nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 142574/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022 - annualità 2020;

stabilito che la spesa di euro 2.277,74 IVA inclusa per il servizio di intervento tecnico e recupero funzionale

dell'assorbimento atomico AAnalyst 300 Perkin Elmer trova copertura finanziaria con le risorse finanziarie stanziare in competenza sul capitolo di spesa 142574/2020 (Missione 16 - Programma 1601) al netto degli impegni assunti sull'annualità 2020 del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022;

ritenuto di impegnare euro 2.277,74 (di cui euro 410,74 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa 142574/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020 - in favore dell'operatore economico Thermo Fisher Scientific S.p.A. (Codice Beneficiario 66508) Strada Rivoltana – 20090 Rodano (MI) - P. IVA e Cod.Fiscale 07817950152 - per il servizio di intervento tecnico e recupero funzionale dell'assorbimento atomico AAnalyst 300 Perkin Elmer.
Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2020 euro 2.277,74.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

stabilito che la liquidazione di euro 2.277,74 sul capitolo di spesa 142574/2020 in favore dell'operatore economico Thermo Fisher Scientific S.p.A. sarà effettuata a regolare esecuzione del servizio secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato alla servizio di intervento tecnico e recupero funzionale dell'assorbimento atomico AAnalyst 300 Perkin Elmer il seguente codice identificativo di gara (CIG) n. Z3F2F566DF;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
- visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- visto il d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e smi in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza ed diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- visto il D.Lgs n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- visto il D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50";
- vista la D.G.R. n. 10-396 del 18 ottobre 2019 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti

amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908";

- vista la DGR n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2020/2022 della Regione Piemonte (P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2020-2022";
- vista la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000";
- vista la DGR n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile".
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016. ;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

1. di individuare l'operatore economico la Società Thermo Fisher Scientific SpA, Strada Rivoltana – 20090 Rodano (MI) - P. IVA/C.F.: 07817950152 in base alla nota specialità del servizio di intervento tecnico e recupero funzionale dell' Assorbimento Atomico AAnalyst 300 Perkin Elmer n° serie 041N6103004, abilitato all'iniziativa "SERVIZI - Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature" in grado di intervenire sull'Assorbimento Atomico AAnalyst 300 Perkin Elmer n° serie 041N6103004 in uso presso il laboratorio Agrochimico di Ceva del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, sostituendo eventualmente i componenti usurati o guasti con ricambi compatibili;
2. di approvare l'offerta economica di euro 1.867,00 IVA esclusa presentata dall'operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA, Strada Rivoltana – 20090 Rodano (MI) - P. IVA/C.F.: 07817950152 per il servizio di intervento tecnico e recupero funzionale dell'assorbimento atomico AAnalyst 300 Perkin Elmer al termine della trattativa diretta n. 1459351 con utilizzo del MEPA;
3. di aggiudicare, mediante ricorso alla procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i, alla Thermo Fisher Scientific SpA, Strada Rivoltana – 20090 Rodano (MI) - P. IVA/C.F.: 07817950152 il servizio di intervento tecnico e recupero funzionale dell'assorbimento atomico AAnalyst 300 Perkin Elmer per una spesa di euro 1.867,00 IVA esclusa;
4. di affidare, mediante la procedura di trattativa diretta n. 1459351 sul mercato elettronico della P.A., all'operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA, Strada Rivoltana – 20090 Rodano (MI) - P. IVA/C.F.: 07817950152 abilitato all'iniziativa "SERVIZI - Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature " il servizio di intervento tecnico e recupero funzionale dell'assorbimento atomico AAnalyst 300 Perkin Elmer, per una spesa effettiva di euro 1.867,00 IVA esclusa;
5. di prendere atto che, come indicato nei dati relativi all'offerta riportati nel documento di stipula, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 95, comma 10 del D.lgs 50/2016, per l'esecuzione del presente affidamento, sono pari a euro 4,81(quattro//81) e sono compresi nell'offerta,
6. di procedere ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla stipula del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della società Thermo Fisher Scientific SpA per il servizio di intervento tecnico e recupero funzionale dell'assorbimento atomico AAnalyst 300 Perkin

Elmer;

7. di allegare alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione di gara utilizzata all'interno della T.D. (trattativa diretta) n. 1459351:
 - a. Scheda intervento straordinaria AAnalyst ;
 - b. Proposta di offerta N. 21444802 e condizioni particolari di Servizio ;
 - c. Dichiarazione Tracciabilità Flussi Finanziari;
 - d. Patto di integrità appalti Regione Piemonte
8. di allegare alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale il documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MePa e contenente i dati della T.D (trattativa diretta) n. 1459351 predisposta dalla stazione appaltante
9. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, quale "Responsabile unico del Procedimento (R.U.P.)", la Dr.ssa Luisa Ricci, Responsabile del Settore fitosanitario e servizi tecnico – scientifici;
10. di stabilire che per il servizio di intervento tecnico e recupero funzionale dell'assorbimento atomico AAnalyst 300 Perkin Elmer, ai sensi dell'art. 31 com.4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto stabilito al punto 8.1 lett.b) delle linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti: "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), Dr.ssa Luisa Ricci, avendo le competenze tecniche, assume la funzione di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) avvalendosi anche del supporto tecnico del Funzionario Ing. Giovanna Boccacino in servizio c/o il Settore fitosanitario e servizi tecnico – scientifici;
11. di stabilire che il contratto per il servizio di intervento tecnico e recupero funzionale dell'assorbimento atomico AAnalyst 300 Perkin Elmer si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente sarà caricato a sistema ai sensi dell'art 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione.
12. di impegnare euro 2.277,74 (di cui euro 410,74 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa 142574/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020 - in favore dell'operatore economico Thermo Fisher Scientific S.p.A. (Codice Beneficiario 66508) Strada Rivoltana - 20090 Rodano (MI) - P. IVA e Cod. Fiscale 07817950152 - per il servizio di intervento tecnico e recupero funzionale dell'assorbimento atomico AAnalyst 300 Perkin Elmer.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2020 euro 2.277,74.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

13. di stabilire che la liquidazione di euro 2.277,74 sul capitolo di spesa 142574/2020 in favore dell'operatore economico Thermo Fisher Scientific S.p.A. sarà effettuata a regolare esecuzione del servizio secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010, nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) e comma 2, e dell'art. 37 del d.lgs n. 33/2013 e s.m.i.

Dati di amministrazione trasparente:

Beneficiario: Thermo Fisher Scientific SpA - Strada Rivoltana 20090 Rodano (MI) - P. IVA e Cod. Fiscale 07817950152

Importo: euro 2.277,74 IVA inclusa

Dirigente responsabile: Dr. ssa Luisa Ricci

Modalità Individuazione Beneficiario: Procedura di acquisizione diretta mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i con utilizzo del MePa.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)
Firmato digitalmente da Luisa Ricci

SCHEDA INTERVENTO TECNICO STRAORDINARIO- PER RECUPERO FUNZIONALE AAAnalyst 300 Perkin Elmer n° serie 041N6103004

1. OGGETTO

Scopo della presente scheda è la definizione delle operazioni minimali necessarie per il ripristino della funzionalità dello strumento in dotazione presso il Laboratorio Agrochimico della Regione Piemonte di Ceva - CN.

Lo strumento è utilizzato per l'analisi di soluzione fortemente saline che non si prestano ad essere analizzate con l'ICP in dotazione in laboratorio.

2. PROBLEMATICHE

Dal 17/08/2020 lo strumento dà problemi in fase di accensione della fiamma: i check di controllo da software sono positivi, ma non si arriva al vero e proprio innesco e accensione..

La causa è stata inizialmente attribuita al compressore di servizio, ma dopo varie prove è ora verosimile circoscrivere il problema alla pneumatica dello strumento

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO

Si richiede il ripristino funzionale dello strumento comprensiva della pulizia generale.

Per esperienza pregressa e confronto con i tecnici, è possibile quantificare l'operazione con 3 ore di intervento

Il Referente Tecnico
Ing. Giovanna Boccacino

Ceva, 25/08/2020

*Referente Tecnico :
Ing. Giovanna Boccacino
Cell +393316901145
giovanna.boccacino@regione.piemonte.it*

Offerta

THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A.

Società con socio unico – Direzione e Coordinamento
Thermo Fisher Scientific Holdings Europe Ltd, UK

N. offerta	Data offerta	Consegna	Pag.
21444802	11.09.2020		1 / 3
Info contatto	N. di tel.	Termini di pagamento	Scadenza
		NET 30 DAYS UPON INVOICE DATE	11.10.2020
Condizioni di vendita 1	Condizioni di vendita 2	Metodo spedizione	
Consegna sdoganata			

STRADA RIVOLTANA KM 4
20090 RODANO (MI)
ITALIA

Offerta per: 1168701

REGIONE PIEMONTE
SETT. FITOSANITARIO E SERVIZI TECNICO SC
LAB. AGROCHIMICO
F7XJ1X
VIA REGINA MARGHERITA 2
10095 CEVA CN
GIOVANNA BOCCACINO

richiesta intervento tecnico vs. strumento AAnalyst 300 sn 041N6103004

Per effettuare un ordine

Contatto

Tel: +39 (0) 800 823 162

Fax: +39 (0) 295059225

Email: unity.it@thermofisher.com

Si applicano i termini e le condizioni generali di Thermo Fisher Scientific S.p.A

Riga	Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo totale
10	701-119900	Diritto di chiamata Zona 4 + 3h manodop.	1 EA	1.867,00	1.867,00 EUR

Subtotale 1.867,00 EUR

Iva da versare 22% art.17-ter DPR 633/72 410,74 EUR

Totale 1.867,00 EUR

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA:

Garanzia sulla mano d'opera e sulle parti sostituite: 90 gg SE SOSTITUITI DA PERSONALE AUTORIZZATO

La presente offerta non è vincolante.

Farà fede il rapporto dell'intervento tecnico che dovrà essere da Voi firmato per accettazione.

Si precisa che:

- Eventuali altri problemi che dovessero insorgere durante l'esecuzione dell'intervento verranno valutati durante lo stesso.
- Non tutte le parti previste in offerta saranno necessariamente sostituite, ma solo quelle che si riveleranno necessarie alla riparazione.
- Verrà altresì sostituita ogni altra eventuale parte non riportata nel presente preventivo che si rendesse necessaria alla riparazione che sarà conteggiata a consuntivo e fatturata al prezzo di listino in vigore.
- Le ore di manodopera sono stimate al meglio, ma farà fede il rapporto di lavoro del tecnico da Voi controfirmato per accettazione.
- Il Diritto di chiamata è comprensivo di 3 ore di manodopera fatturabili in unica soluzione.

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
della Thermo Fisher Scientific S.p.A.****Art. 1 Generalità**

L'Acquirente riconosce che le seguenti Condizioni Generali di Vendita regolano tutti i singoli acquisti da lui effettuati presso Thermo Fisher Scientific S.p.A. (di seguito più brevemente "THERMO"). L'Acquirente rinuncia a far valere le proprie condizioni d'acquisto le quali non diventano elemento del contratto nemmeno per effetto di silenzio o fornitura da parte di THERMO. Eventuali accordi complementari o difformi dalle presenti condizioni necessitano per la loro validità della conferma scritta di THERMO. Lo stesso vale per le dichiarazioni rese dai dipendenti di THERMO. Qualora le forniture non siano precedute dalla conferma d'ordine, la fattura o il documento di spedizione devono essere considerate quali conferma d'ordine con applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

Art. 2 Prezzi

I prezzi convenuti si intendono sempre i prezzi di listino applicati da THERMO il giorno della fornitura, salvo che sia stato raggiunto un diverso accordo scritto sulla formazione del prezzo medesimo. I prezzi dei Prodotti escludono tutte le tasse e i diritti conseguenti la vendita, consegna ed uso dei Prodotti che saranno sostenuti dall'Acquirente.

Art. 3 Condizioni di pagamento

- 3.1 Il pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni data fattura a mezzo bonifico bancario.
- 3.2 Il pagamento non potrà in nessun caso essere sospeso o rinviato in relazione al mancato, ritardato o parziale svolgimento da parte di THERMO di attività di messa a punto dei macchinari o collaudo degli stessi o di corsi di formazione del personale addetto.
- 3.3 In caso di mancato, parziale, ritardato pagamento, fatti salvi gli ulteriori diritti di THERMO, su tutte le somme impagate matureranno interessi moratori nella misura di cui al D.lgs 231/2002. E ciò automaticamente e senza necessità di diffida o messa in mora.

Art. 4 Riserva di proprietà

- 4.1 Tutti i Prodotti forniti saranno soggetti a riserva di proprietà a favore di THERMO; la proprietà sarà, pertanto, trasferita al cliente a ricevimento del completo pagamento dei Prodotti stessi.
- 4.2 La riserva di proprietà opererà indipendentemente dal fatto che sia o meno specificato sulla conferma d'ordine.
- 4.3 L'acquirente si impegna a rendersi disponibile, a semplice richiesta di THERMO, per porre in essere tutte le formalità necessarie e/o utili a rendere la riserva di proprietà opponibile ai terzi nonché ad avvertire tempestivamente THERMO di ogni azione di terzi che possa ledere il suo diritto di proprietà.

Art. 5 Offerte e termini di consegna

L'offerta ha una validità di 60 giorni dalla data del suo invio all'Acquirente da parte di THERMO. Tutte le offerte non sono impegnative e vengono fatte con la riserva del venduto. Qualsiasi modifica a quanto convenuto, successivamente richiesta dall'Acquirente, non sarà valida se non accettata per iscritto da THERMO. Non viene assunta alcuna garanzia per il mantenimento di determinati termini di consegna. Qualora vengano convenuti per iscritto dei termini od un giorno determinato per la consegna, tali date hanno un valore puramente indicativo. THERMO farà comunque tutto il possibile per osservare detti termini di consegna. Nel caso la fornitura avvenga con ritardo sul termine stabilito, l'Acquirente non ha alcun diritto a indennizzo o risarcimento di danni o cancellazione dell'ordine, salvo che THERMO sia responsabile per colpa grave. Sono ammesse forniture parziali. Trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di spedizione prevista senza che la fornitura sia stata effettuata, l'Acquirente avrà la facoltà di recedere dal contratto, senza onere alcuno per le parti. Al verificarsi di casi di forza maggiore quali scioperi, serrate, intralci nel traffico, mancanza di materiale, disordini aziendali od altri simili eventi non previsti, verificatisi nell'Azienda THERMO o in quella dei suoi subfornitori, la decorrenza delle obbligazioni di fornitura è da ritenersi sospesa e THERMO è autorizzata a recedere del tutto od in parte dal contratto. Qualora si tratti di un impedimento di carattere temporaneo, THERMO è autorizzata a differire o ad anticipare la fornitura nella misura in cui l'evento abbia conseguenze sulla possibilità di eseguire la medesima. THERMO si riserva il diritto di modificare in ogni momento i propri Prodotti senza obbligo di informare l'Acquirente, salvo che il valore dei Prodotti offerti e le loro funzioni vengano sensibilmente compromessi da tali modifiche.

Art. 6 Collaudo

Qualora la conferma d'ordine di THERMO preveda il collaudo presso l'Acquirente, questo dovrà avvenire entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della merce da parte dell'Acquirente stesso ed alla presenza di un incaricato di THERMO; l'Acquirente si impegna a comunicare la data del previsto espletamento con adeguato anticipo. Trascorsi detti venti giorni senza che, per qualunque motivo, non si sia provveduto al collaudo, la merce si intenderà accettata a tutti gli effetti. Le spese del collaudo e relativo sopralluogo sono interamente a carico dell'Acquirente.

Art. 7 Oggetto della fornitura

Misure, pesi, illustrazioni, disegni e altro materiale similare che accompagna la fornitura non impegnano in alcun modo THERMO.

Disegni e illustrazioni non sono mai in alcun caso compresi nella fornitura, essi rimangono di proprietà di THERMO e non possono essere né riprodotti né ceduti a terzi. La costruzione del macchinario, oggetto della vendita, può non corrispondere alle illustrazioni o disegni in tutto o in parte.

Art. 8 Spedizione e trasferimento del rischio

Se non diversamente pattuito per iscritto, la merce è consegnata da THERMO, nel suo imballaggio consueto, franco vettore, secondo le regole Incoterms 2010 FCA, e le parti pattuiscono che il costo ed il rischio della spedizione si trasferisce al destinatario non appena la merce lascia il magazzino di THERMO o dove THERMO ha depositato la merce e viene consegnata allo spedizioniere incaricato della consegna. THERMO, quale fornitore, non ha alcun obbligo di provvedere all'assicurazione della merce e, anche in deroga a quanto previsto nel precedente comma, ogni eventuale costo, onere e attività connessa allo sdoganamento della merce destinata all'esportazione - compreso il rischio e l'onere per l'ottenimento di licenza per l'esportazione e/o altre autorizzazioni necessarie - è a carico dell'Acquirente. Ogni diversa pattuizione dovrà risultare da accordo scritto sull'ordine d'acquisto. Qualora venga richiesto un imballaggio speciale, i relativi costi verranno addebitati all'Acquirente. La scelta della forma della spedizione spetta all'Acquirente. Qualora la spedizione venga ritardata su richiesta dell'Acquirente, il rischio relativo alla merce si trasferisce all'Acquirente sin dal giorno in cui la merce era pronta per la spedizione. Nel caso l'acquirente rispedisca, per qualsiasi ragione, la merce oggetto della fornitura al venditore, tutti i costi e i rischi di tale spedizione saranno a carico dell'Acquirente. Lo stesso per i rischi per danni da rotture, trasporto, furto, incendio e rapina, che sono a carico dell'Acquirente, sin dal giorno in cui la merce era pronta per la consegna. In deroga a quanto sopra le parti potranno convenire l'obbligo di THERMO di assicurare il trasporto della merce. Per tale evenienza, THERMO in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione della merce durante il trasporto, - fermi gli obblighi di pagamento della merce stessa da parte del cliente alla scadenza - si rende disponibile a richiedere alla Compagnia di Assicurazione il ristoro del danno patito ed a trasferire il ricavato al cliente. Ove a seguito di rifiuto della Compagnia di Assicurazione si renda necessario procedere giudizialmente, le relative spese saranno a carico del cliente.

Art. 9 Garanzia, responsabilità e vizi

THERMO garantisce i propri Prodotti per il termine di dodici mesi dalla data di installazione (ove prevista a carico di THERMO). Se l'installazione dovesse essere rinviata su richiesta del cliente, la garanzia prestata da THERMO nei confronti dello stesso non potrà, comunque, farsi valere trascorsi 15 mesi dalla data di consegna della merce. Fanno eccezione le forniture di prodotti consumabili (ad esempio lampade, colonne, soppressori, elettrodi ecc) e di parti di ricambio fornite successivamente o indipendentemente dal Prodotto (ad esempio schede elettroniche, valvole, alimentatori), per i quali il periodo di garanzia termina dopo 90 giorni dalla consegna. Una responsabilità per vizi della merce viene riconosciuta solo per provati vizi di fabbricazione o del materiale. THERMO farà fronte alla garanzia, a propria insindacabile scelta, o mediante fornitura sostitutiva o mediante eliminazione dei vizi stessi dopo spedizione della merce alla fabbrica od in altro luogo che verrà indicato, a cura e spese dell'Acquirente. THERMO si riserva la facoltà di interrompere la prestazione della garanzia nel caso di mancato, parziale e/o ritardato pagamento di quanto dovuto, accettando, sin da ora, l'Acquirente quanto qui convenuto, rinunciando a qualsivoglia contestazione. Le denunce dei vizi debbono pervenire per iscritto a THERMO entro 8 (otto) giorni da quello di ricevimento della merce. Le denunce vengono prese in considerazione solo se viene data contemporaneamente la prova che la merce è divenuta inutilizzabile o che la sua utilizzabilità si è notevolmente ridotta, prima del momento del trasferimento del rischio di cui al precedente Art.8. Risoluzione del contratto e riduzione del prezzo sono esclusi. Altre pretese, quali quelle di risarcimento del danno emergente o di ristoro del lucro cessante sono escluse. Nessuna responsabilità potrà porsi a carico di THERMO in relazione a particolari normative o particolari vincoli e disposizioni di natura anche amministrativa connesse alla zona di consegna, di installazione o di uso dei Prodotti ed alla necessità di adeguare i Prodotti stessi in relazione a dette normative, vincoli o disposizioni. Tali adeguamenti dovranno formare eventualmente oggetto di specifica pattuizione scritta e in assenza della stessa si intenderà che l'Acquirente ha assunto a proprio carico l'onere di adeguare o modificare i Prodotti rendendoli idonei all'uso ed ogni rischio di uso indebito. In ogni caso, se la responsabilità di THERMO riguarda qualsiasi Prodotto, parte di esso o software nello stesso incorporato che THERMO stessa ha acquistato da terzi in deroga alle condizioni sopra menzionate, la responsabilità di THERMO si intende limitata alla garanzia concessa a THERMO stessa dal fornitore dei predetti prodotti, parte di essi o software in essi incorporati e THERMO potrà adempiere agli obblighi di garanzia e risarcitori attraverso la cessione al cliente dei propri diritti risarcitori nei confronti del fornitore. Salvo quanto espressamente derogato, le limitazioni di responsabilità di cui al presente articolo si intendono integralmente riportate all'art. 13 che segue.

Art. 10 Esclusione della garanzia

La garanzia viene esclusa nei seguenti casi:
-vizi e guasti dovuti a carenze nella manutenzione;
-vizi e guasti cagionati da un uso dei Prodotti non conforme alle istruzioni scritte di THERMO contenute nei manuali eventualmente acclusi alla merce;
-parti o pezzi dei prodotti palesemente fragili o a durata limitata quali parti in vetro, tubetti in plastica ecc.
-ove terzi non autorizzati da THERMO siano intervenuti sui Prodotti;
-vizi e guasti conseguenti ad immagazzinamento o installazione in ambienti inidonei.

Art. 11 Brevetti

Nessuna vendita di alcun Prodotto qui prevista verrà interpretata come concessione all'Acquirente di licenza od altro diritto su o relativamente a qualsiasi valido brevetto, segreto commerciale, know-how, diritto d'autore o marchio (inclusi tutti tali diritti eventualmente incorporati nel software contenuto nei Prodotti).

Art. 12 Software

Qualsiasi source code e programma di software incorporato nei Prodotti o facente parte integrante degli stessi sono di proprietà della THERMO ed è fornito all'Acquirente con licenza non esclusiva di utilizzo (ma senza diritto di riproduzione) di detto software su detti Prodotti.

Questa licenza cessa quando l'utilizzatore legale cessa il proprio legittimo possesso dell'hardware fornito salvo il contratto venga risolto anticipatamente ai sensi delle presenti condizioni di contratto. Licenza e software non potranno essere ceduti o altrimenti trasferiti dall'Acquirente senza il preventivo consenso scritto di THERMO, ma potranno essere concessi in sub-licenza ai clienti dell'Acquirente che hanno acquistato i Prodotti contenenti il software a condizione che l'Acquirente stesso comunichi a THERMO l'identità del sub-licenziatario al momento della concessione di ciascuna sub-licenza e che THERMO non vieti tale sub-concessione.

E' fatto espresso divieto all'Acquirente di duplicare e/o forzare in tutto o in parte il sistema di protezione del software.

E' inoltre fatto divieto all'Acquirente di effettuare le operazioni di cui all'art. 64 bis lett. a) e b) della Legge 22 aprile 1941 n. 633 senza la preventiva autorizzazione scritta di THERMO.

THERMO avrà il diritto di revocare la presente licenza qualora l'Acquirente violi qualunque impegno qui previsto.

THERMO non garantisce inoltre che il software Chromeleon possa essere installato su computer diversi da Personal Computer Dell; pertanto, ogni rischio o costo derivante dalla installazione su computer di altra marca è a carico dell'Acquirente.

Art. 13 Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

THERMO sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente per ogni danno o pretesa che all'Acquirente stesso fosse da derivare a seguito di acquisto di Prodotti di THERMO, dalla violazione di brevetti, modelli di utilità, disegni industriali, copyright, segreti industriali o marchi nel Paese in cui i Prodotti stessi fossero ad essere usati, venduti o ricevuti.

Quanto sopra a condizione che l'Acquirente:

a) provveda a notificare per iscritto a THERMO le contestazioni, le pretese e/o gli atti ricevuti sia in sede giudiziale che extragiudiziale entro 10 (dieci) giorni dal loro ricevimento e comunque in tempo utile per consentire a THERMO di provvedere alla difesa, nonché

b) cooperi con THERMO nella difesa e garantisca a THERMO la completa libertà di condurre le difese e/o di procedere a transazioni.

Ove l'Acquirente non provveda a quanto sopra verrà meno ogni suo diritto - anche di natura risarcitoria - nei confronti di THERMO.

THERMO provvederà al pagamento dei danni pretesi da terzi e delle spese di difesa e di giudizio, essendo escluso ogni ulteriore onere o risarcimento a suo carico.

In ogni caso, salvo quanto sopra e salvo responsabilità ascrivibile a dolo o colpa grave, THERMO, indipendentemente dalla natura dei singoli danni richiesti, risponderà di eventuali danni per un importo massimo pari al minore tra le seguenti somme: (A) il prezzo d'acquisto pagato dal compratore al venditore rispetto al prodotto/i che hanno dato origine a tale responsabilità e (B) un milione di dollari (\$ 1.000.000,00) o l'equivalente in Euro al tasso del cambio del giorno in cui si verifica l'evento al quale si applica la garanzia.

Ove, a giudizio di THERMO, ciò si rendesse utile e/o opportuno, THERMO potrà provvedere a ritirare presso l'Acquirente i Prodotti che hanno dato origine alle pretese di terzi, rimborsando all'Acquirente stesso il costo di acquisto dei Prodotti ritirati entro 30 (trenta) giorni dalla riconsegna.

Ove i Prodotti in questione siano stati consegnati da oltre un anno, il prezzo di riacquisto sarà pari alla metà del prezzo originario di compravendita.

La garanzia di cui al presente punto sarà altresì inoperativa e l'Acquirente non potrà vantare diritti nei confronti di THERMO nel caso in cui:

L'acquirente

- a) THERMO abbia operato su disegni, specifiche e/o istruzioni forniti dall'Acquirente o abbia utilizzato informazioni tecniche o tecnologia fornite dall'Acquirente;
- b) la violazione riguardi proprietà immateriali e diritti facenti capo all'Acquirente;
- c) i Prodotti siano stati modificati dall'Acquirente;
- d) la violazione consegua ad un uso dei Prodotti vietato da THERMO;
- e) i Prodotti siano stati utilizzati in connessione e/o incorporati con altri non forniti da THERMO.
- Le previsioni del presente Articolo definiscono ogni e qualunque responsabilità di THERMO in relazione a violazioni di diritti connessi alla proprietà intellettuale e industriale, con esclusione di ogni ulteriore responsabilità.

Art. 14 Imposte e tasse

Le tasse, le imposte e tutti gli oneri fiscali, presenti o futuri, inerenti o conseguenti alla vendita sono a esclusivo carico dell'Acquirente.

Art. 15 Norme finali

- 15.1 Qualsiasi deroga alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita dovrà essere convenuta tra le parti per iscritto; pertanto qualsiasi comportamento, anche ripetuto, delle parti non corrispondente alle presenti Condizioni non potrà pregiudicare il diritto di THERMO di chiedere in qualunque momento l'applicazione delle Condizioni stesse.
- 15.2 L'eventuale invalidità di singole clausole non incide sulla validità delle rimanenti. In questo caso la clausola invalida viene sostituita da una valida che si avvicini il più possibile al contenuto economico della prima.

Art. 16 Osservanza di leggi

I prodotti offerti sono destinati all'uso finale in Italia. L'eventuale esportazione dei prodotti verso un altro paese è soggetta alla legislazione nazionale italiana sul commercio estero, alla legislazione dell'Unione Europea e - convenzionalmente - alla legislazione sul controllo delle esportazioni degli Stati Uniti d'America la quale prescrive che i beni ed i servizi non possano essere trasportati o esportati in nessun caso nelle Nazioni a cui sia applicato un embargo degli Stati Uniti d'America. I prodotti non possono essere messi a disposizione di individui, aziende, società o istituzioni quali elencate dettagliatamente in specifiche liste delle Autorità Americane (c.d. "denied parties lists"). Il medesimo divieto si applica alle esportazioni e alle forniture tra l'Italia ed i paesi dell'Unione Europea. L'eventuale violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo è responsabilità esclusiva dell'Acquirente così come l'ottenimento di tutti i permessi necessari all'esportazione e all'acquisto.

Art. 17 Legge regolatrice e foro competente

- 17.1 Il contratto è soggetto alla legge italiana.
- 17.2 Qualsiasi controversia in relazione all'interpretazione e applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita sarà devoluta all'esclusiva competenza del Foro di Milano.
- 17.3 THERMO si riserva, tuttavia, il diritto di convenire l'Acquirente avanti qualsiasi altro Foro competente nel singolo caso.

Thermo Fisher Scientific S.p.A.**Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Acquirente dichiara di aver fermato la propria particolare attenzione e di approvare specificamente le seguenti condizioni:**

Art. 1) Rinuncia dell'Acquirente a far valere le proprie condizioni d'acquisto e necessità conferma scritta di Thermo Fisher Scientific S.p.A. per applicazione accordi diversi dalle presenti Condizioni; Art. 2) Determinazione dei prezzi; Art. 3) termini di pagamento; maturazione di interessi moratori; Art. 4) Riserva di proprietà; Art. 5) Non vincolatività delle offerte e dei termini di consegna; improponibilità di azioni di indennizzo, risarcimento o di annullamento dell'ordine da parte dell'Acquirente; sospensione della decorrenza delle obbligazioni di Thermo Fisher Scientific S.p.A. nei casi di forza maggiore; facoltà di Thermo Fisher Scientific S.p.A. di modificare i Prodotti; Art. 6) Nel caso di collaudo implicita accettazione della merce nel caso di mancato espletamento dello stesso nei termini; Art. 7) Esclusione della responsabilità derivante da misure, pesi, illustrazioni, disegni e altro materiale accompagnatorio; Art. 8) Trasferimento del rischio della spedizione; deroga previsioni FCA; esonero da responsabilità per Thermo Fisher Scientific S.p.A. per danni verificatisi durante il trasporto; eventuale azione nei confronti della Compagnia di Assicurazione e di assunzione dei relativi costi; Art. 9) Diritto di scelta di Thermo Fisher Scientific S.p.A. nell'esecuzione della garanzia; limitazioni convenzionali alla operatività della garanzia; facoltà per Thermo Fisher Scientific S.p.A. di interrompere la prestazione della garanzia; esclusione della domanda di risoluzione, riduzione del prezzo, risarcimento del danno emergente e ristoro del lucro cessante; esonero da responsabilità di Thermo Fisher Scientific S.p.A. in relazione a particolari normative, vincoli o disposizioni e assunzione da parte dell'Acquirente dell'onere delle opportune modifiche e dei rischi connessi all'uso indebito dei Prodotti; Art. 10) Esclusione della garanzia; Art. 11) Brevetti; Art. 12) Software; Art. 13) Limiti alle responsabilità di Thermo Fisher Scientific S.p.A. e tutela dei diritti di proprietà intellettuale; Art. 14) Imposte e tasse; Art. 15) Applicazione delle condizioni generali di vendita; Art. 16) Osservanza di leggi e conseguenti limiti all'esportazione; Art. 17) Legge regolatrice; deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria a favore di quella esclusiva del Foro di Milano; facoltà per Thermo Fisher Scientific S.p.A. di adire qualsiasi altro Foro competente nel caso concreto.

L'Acquirente

Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136/2010
SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il/La sottoscritto/a.....C.F.....
Nato/a a..... e residente in
In qualità di.....della società
Con sede a in Via n.,
C.A.P. telefono a Indirizzo di posta elettronica
certificata PEC
Codice Fiscale P.IVA a

In relazione alla fornitura di beni / servizi, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

1) che ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario / postale:

- Numero conto corrente: _____ ;
- Istituto di Credito: _____ ;
- Agenzia: _____ ;
- IBAN: _____ ;

2) che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente menzionato sono i seguenti:

- Sig. /Sig. ra _____ nato/a a _____ il
_____ C.F. _____, residente a
_____ in Via _____ ;
- Sig. /Sig. ra _____ nato/a a _____ il
_____ C.F. _____, residente a
_____ in Via _____ ;
- Sig. /Sig. ra _____ nato/a a _____ il
_____ C.F. _____, residente a
_____ in Via _____ ;

3) che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13.08.2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena la nullità assoluta del contratto;

4) Di acconsentire al trattamento dei propri dati, anche personali, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, ai sensi degli art. 7, 13 e 22 e ss. del D. Lgs. 196/2003

Si allega copia documento d'identità in corso di validità del dichiarante in corso di validità.

Luogo,data

Il Legale Rappresentante
Firmato in digitale ai sensi Degli artt. 21e 23 D.lgs. n. 82/2005 e smi

PATTO D'INTEGRITÀ DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali (nel seguito, per brevità, "il Patto") regola i comportamenti degli operatori economici e del personale della Regione Piemonte, nell'ambito delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, per brevità, "gli Appalti pubblici").
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Regione Piemonte e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 2

Efficacia del Patto

1. Il Patto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia dei contratti di Appalti pubblici affidati dalla Regione Piemonte e deve essere allegato agli stessi. La sua espressa accettazione è condizione di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, comprese le procedure negoziate, anche in economia, per l'affidamento di Appalti pubblici. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara o nelle lettere d'invito, ai quali il Patto deve essere allegato.
2. I partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica devono produrre, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura, espressa dichiarazione di accettazione del Patto. Per i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei, la dichiarazione deve essere resa da tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
3. Il Patto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura ad evidenza pubblica.
4. Il contenuto del Patto s'intende integrato dai protocolli di legalità eventualmente sottoscritti dalla Regione Piemonte.

Articolo 3

Obblighi degli operatori economici

1. L'operatore economico:
 - a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento o alla gestione del contratto;
 - b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Regione Piemonte;
 - c) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto;
 - d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura ad evidenza pubblica alla quale prende parte, che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha

in corso né praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e gli articoli 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

- e) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;
- f) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della stessa o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto;
- g) si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per i fatti di cui alle precedenti lettere e) ed f), qualora costituiscano reato;
- h) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del Patto e degli obblighi che ne derivano e a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

2. L'operatore economico si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della Regione Piemonte, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) forniture di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

3. Nelle fasi successive all'affidamento, gli obblighi di cui ai commi precedenti si intendono riferiti all'affidatario, il quale dovrà pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, s'impegna ad inserire nei contratti stipulati con questi ultimi una clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.

Articolo 4

Obblighi della Regione Piemonte

1. La Regione Piemonte si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri violazioni alle disposizioni degli articoli 4 (Regali, compensi e altre utilità), 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse), 7 (Obbligo di astensione), 8 (Prevenzione della corruzione), 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti) e 14 (Contratti e altri atti negoziali) del d.P.R 16 aprile 2013, n. 62.

2. La Regione Piemonte è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'affidamento degli Appalti pubblici, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza.

Articolo 5
Violazione del Patto

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 è dichiarata dal responsabile del procedimento, in esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta:
 - a) l'esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'affidamento, l'applicazione di una penale d'importo non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore del contratto, secondo la gravità della violazione;
 - b) la revoca dell'affidamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, e l'incameramento della cauzione definitiva. La Regione Piemonte può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

Mercato Elettronico della P.A.
Trattativa con un unico Operatore Economico

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1459351
Descrizione	Regione Piemonte Settore Fitosanitario -Servizio di Intervento tecnico Recupero funzionale Assorbimento atomico
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z3F2F566DF
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	REGIONE PIEMONTE
Codice Fiscale Ente	80087670016
Nome Ufficio	FITOSANITARIO E SERVIZI TECNICI SCIENTIFICI
Indirizzo Ufficio	Piazza Castello 165 10122 TORINO (TO)
Telefono / FAX Ufficio	0114321482 / -
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	F7XJX1
Punto Ordinante	LUISA RICCI /
Soggetto stipulante	LUISA RICCI /
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
Codice Identificativo Operatore Economico	07817950152
Codice Fiscale Operatore Economico	07817950152
Sede Legale	STRADA RIVOLTANA 20090 RODANO (MI)
Telefono	0295059530
Posta Elettronica Certificata	ITROD-UFFICIOGARE.SID.IT@THERMOFISHER.COM
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	07817950152
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	2/19/96 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.IIMILANO.CONTR@AGENZIAENTRATE.IT;
CCNL applicato / Settore	ADDETTI INDUSTRIA CHIMICA E CHIMICO- FARMACEUTICA / CHIMICO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
SERVIZI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT88N03104334000
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Sig. Massimo Venturelli Sig. Augusto Vergani C.F. Maurizio Rollo, C.F.
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	903920
Offerta sottoscritta da	MAURIZIO ROLLO
email di contatto	ITROD-UFFICIOGARE.CMD.IT@THERMOFISHER.COM
Offerta presentata il	24/11/2020 15:06
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	31/12/2020 18:00

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 1.867,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	1.867,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	(non specificato)
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 4,81

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIA LIVORNO N. 60, C/O ENVIRONMENT PARK PALAZZINA A2L TORINO TORINO - 10144 (TO) PIEMONTE
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA LIVORNO N. 60, C/O ENVIRONMENT PARK PALAZZINA A2L TORINO TORINO - 10144 (TO) PIEMONTE
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 851/A1703B/2020 DEL 01/12/2020**

Impegno N°: 2020/11812

Descrizione: SPESE PER IL SERVIZIO DI INTERVENTO TECNICO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'ASSORBIMENTO ATOMICO AANALYST 300 PERKIN ELMER.

Importo (€): 2.277,74

Cap.: 142574 / 2020 - SPESE PER STUDI E PROGRAMMI DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA APPLICATA IN CAMPO FITOPATOLOGICO , PER LE ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI AGROCHIMICI E FITOPATOLOGICI NONCHE' DELLA RETE AGROMETEREOLOGICA, PER LA FORMAZIONE DEGLI ESPERTI E DEI TECNICI IN CAMPO FITOSANITARIO, PER ISPEZIONI E CONTROLLI FITOSANITARI, PER L'EFFETTUAZIONE DI ANALISI PRESSO TERZI (ARTT. 47 E 48, L.R. 63/1978 E ART. 92, L.R. 1/2019). CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: Z3F2F566DF

Soggetto: Cod. 66508

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: Cod. 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020